

## Glossario

### ***Adozione***

La materia è disciplinata dalla legge n. 184/83 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), modificata nell'ambito dell'adozione di minori stranieri dalla legge n. 476/98 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993) e in quello dell'adozione di minori italiani dalla legge n. 149/01 (Modifiche alla legge n. 184/83 e al titolo VIII del libro primo del Codice civile).

Possono essere adottati i minori precedentemente dichiarati in stato di adottabilità. Il figlio adottivo acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti (adozione legittimante), per cui assume e trasmette il cognome dei genitori adottivi, con i cui familiari si instaura un rapporto di parentela, mentre si estinguono i rapporti con la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali.

### ***Adozione in casi particolari***

In base all'articolo 44 della legge n. 184/83 i minori non dichiarati adottabili possono essere adottati quando ricorre una delle seguenti situazioni: adozione dell'orfano da parte di parenti entro il sesto grado (lettera a); adozione del figlio del coniuge (lettera b); adozione del minore handicappato in base all'art. 3, legge n. 104/92 e orfano di entrambi i genitori (lettera c); adozione del minore nei casi di "constatata impossibilità di affidamento preadottivo" (lettera d).

Gli effetti dell'adozione in casi particolari sono più limitati rispetto a quelli dell'adozione legittimante, in quanto il minore conserva i diritti/doveri verso la famiglia di origine, antepone al proprio cognome quello della famiglia adottiva e non acquista alcun legame di parentela rispetto ai familiari dell'adottante che, a sua volta, assume la potestà genitoriale e l'obbligo del mantenimento, dell'istruzione e dell'educazione.

### ***Affidamento familiare***

Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante precedenti interventi di sostegno e aiuto, è affidato ad una famiglia (preferibilmente con figli minori) o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. L'istituto dell'affidamento ha la finalità di far accogliere temporaneamente il minore in un'altra famiglia, per poi reinserirlo nella famiglia d'origine, una volta che questa ha superato le difficoltà che hanno portato all'allontanamento del bambino. L'affidamento, pertanto, mira a tutelare e proteggere il minore senza provocarne il completo distacco dal nucleo familiare originario.

L'affidamento viene disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il provvedimento è reso esecutivo con decreto del giudice tutelare del luogo ove si trova il minore. Interviene il tribunale per i minorenni quando manca l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore.

### ***Domanda di adozione***

I coniugi che intendono adottare un minore italiano devono presentare la domanda contenente la loro dichiarazione di disponibilità all'adozione presso il tribunale per minorenni. È ammissibile la presentazione di più domande, anche successive, a diversi tribunali per minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente interpellati. Qualora i coniugi intendano adottare un minore straniero, questi devono richiedere e ottenere dal tribunale per minorenni del distretto di corte di appello in cui hanno la residenza anche la dichiarazione di idoneità all'adozione.

Una coppia può indicare a più tribunali per i minorenni la propria disponibilità all'adozione di un bambino italiano, mentre può rivolgere una sola domanda d'idoneità all'adozione internazionale (al tribunale per i minorenni del luogo di residenza).

### ***Requisiti della coppia***

L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tuttavia, con le modifiche introdotte dalla legge n. 149/01, le coppie di aspiranti genitori possono essere sposate anche da un periodo di tempo inferiore, purché risultino unite in convivenza stabile e continuativa complessivamente da almeno tre anni (sommando il periodo antecedente e quello successivo al matrimonio). Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale, neppure di fatto.

La differenza di età tra gli adottanti e l'adottato deve essere di almeno diciotto anni, ma non superare i quarantacinque anni. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

### ***Stato di adottabilità***

Il tribunale per i minorenni dichiara lo stato di adottabilità di un minore nei casi in cui egli si trovi in situazione di abbandono morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, a meno che non si tratti di una situazione di forza maggiore di carattere transitorio. La dichiarazione di stato di adottabilità può riguardare sia figli di genitori conosciuti, ossia dichiarati alla nascita ma poi abbandonati, sia figli di genitori sconosciuti. Al minore straniero che viene trovato nel nostro paese in situazione di abbandono vengono applicate la legge italiana in materia di adozione e affidamento, nonché i provvedimenti necessari in caso di urgenza.

### ***Tribunale per i minorenni***

È presente in ognuno dei 29 distretti di corte di appello. In ambito civile ha competenza nelle materie inerenti la condizione personale, la tutela e la protezione dei minori, particolarmente a proposito dell'esercizio della potestà dei genitori e dell'adozione di minorenni.